

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, segnatamente, l'art. 8;

VISTE le Linee guida UE sulla doppia carriera degli atleti, adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012 nonché le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti, adottate il 14/06/2013;

VISTO l'art. 1, comma 7, lett. G) della Legge n. 107 del 13/07/2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il quale, tra l'altro, pone tra gli obiettivi del predetto sistema la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

VISTO il Protocollo d'intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU sul sostegno alla carriera universitaria degli atleti ad alto livello (Atti del Ministro Prot. n. 68 del 12/12/2016);

VISTO il D.R. n. 1774 del 03/05/2022 con il quale è stato emanato il Regolamento del *Programma "Atleta federiciano"*, finalizzato a promuovere lo sport e sostenere gli studenti dell'Ateneo impegnati in attività sportive che richiedono un elevato impegno nella conciliazione della doppia carriera universitaria e sportiva agonistica;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c del sopra citato Regolamento del *Programma "Atleta federiciano"* che - nel fissare i requisiti di merito sportivo di particolare rilievo agonistico necessari per accedere al suddetto Programma - al punto n. 3, prevede che sono considerati in possesso di detti requisiti gli *"atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche o paralimpiche alle olimpiadi e paralimpiadi invernali ed estive, ivi comprese le convocazioni relative ai raduni di preparazione e selezione"*;

CONSIDERATO che, che diversi arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio sono studenti dell'Ateneo che svolgono tale attività a livello regionale secondo la prassi della Federazione;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di ampliare, sempre in coerenza con i principi che emergono dagli atti di riferimento sopra richiamati, i requisiti di merito sportivo per accedere al *Programma "Atleta federiciano"* riconoscendo detto requisito oltre che agli arbitri/studenti *convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche o paralimpiche alle olimpiadi e paralimpiadi* anche agli arbitri/studenti convocati dalla Associazione di appartenenza per partecipare a gare regionali e nazionali";

RITENUTO ai fini sopra indicati, di procedere a modificare il sopra citato art. 2, comma 1, lett. c, punto n. 3 del Regolamento del *Programma "Atleta federiciano"*, con l'integrazione della seguente previsione: *"Nel caso degli arbitri possono accedere al Programma anche gli studenti dell'Ateneo convocati dalla Associazione di appartenenza per partecipare a gare regionali e nazionali"*;

VISTA la Delibera n. 32 del 02/10/2024 (EO n. 1048 del 09/10/2024) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la sopra indicata modifica dell'art. 2, comma 1, lett. c, punto n. 3 del Regolamento del *Programma "Atleta federiciano"*;

VISTA la Delibera n. 151 del 02/10/2024 (EO n. 1086 dell'11/10/2024) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta modifica dell'art. 2, comma 1, lett. c, punto n. 3 del Regolamento del *Programma "Atleta federiciano"*;

DECRETA

Il *Regolamento del Programma "Atleta federiciano"*, emanato con il sopra citato D.R. n. 1774/2022, è modificato, limitatamente all'art. 2, comma 1, lett. c, punto n. 3, come di seguito riportato:

Art. 2, comma 1, lett. c, punto n. 3: *"atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche o paralimpiche alle olimpiadi e paralimpiadi invernali ed estive, ivi comprese le convocazioni relative ai raduni di preparazione e selezione; nel caso degli arbitri possono accedere al Programma anche gli studenti dell'Ateneo convocati dalla Associazione di appartenenza per partecipare a gare regionali e nazionali"*.

Il *Regolamento del Programma "Atleta federiciano"* recante la suddetta modifica, allegato quale parte integrante del presente Decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 1774/2022.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA “ATLETA FEDERICIANO”

(Doppia Carriera per Studenti Atleti dell’Università “Federico II” di Napoli)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto.....	1
Articolo 2 - Caratteristiche del Programma.....	1
Articolo 3 - Ammissione al Programma	2
Articolo 4 – Valutazione delle domande	2
Articolo 5 – Anagrafe degli Atleti Federiciani.....	3

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’ammissione degli studenti-atleti al *Programma “Atleta Federiciano”* dell’Università di Napoli Federico II.

Articolo 2 - Caratteristiche del Programma

1. Il *Programma “Atleta Federiciano”* è finalizzato a promuovere lo sport e sostenere gli studenti impegnati in attività sportive che richiedono un elevato impegno nella conciliazione della doppia carriera universitaria e sportiva agonistica. Per perseguire dette finalità, l’Ateneo istituisce la figura di *“studente atleta in doppia carriera”* per coloro che presentino i seguenti requisiti:
 - a) lo *studente atleta* deve essere regolarmente iscritto all’Ateneo “Federico II”, non oltre due anni fuori corso;
 - b) lo *studente atleta* iscritto al II anno deve avere maturato almeno sei CFU entro il 10 agosto dell’anno accademico precedente. Lo studente iscritto ad anno successivo al secondo deve avere maturato almeno sedici CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente;
 - c) lo *studente atleta* deve avere conseguito meriti sportivi di particolare rilievo agonistico e tenuto una condotta sportiva irreprensibile. Sono considerati meriti sportivi di particolare rilievo agonistico quelli conseguiti da:
 - 1) atleti convocati nelle rappresentative italiane delle discipline delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti per la Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - 2) atleti che prendono parte a competizioni di livello almeno nazionale, in una delle discipline sportive delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti per la Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - 3) atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche o paralimpiche alle olimpiadi e paralimpiadi invernali ed estive, ivi comprese le convocazioni relative ai raduni di preparazione e selezione; nel caso degli arbitri, possono accedere al *Programma* anche gli studenti dell’Ateneo convocati dalla Associazione di appartenenza per partecipare a gare regionali e nazionali;



- 4) atleti che gareggiano con il *CUS Napoli* o con altre squadre che hanno sottoscritto programmi di collaborazione con l'Ateneo, e che sono coinvolte nei Campionati Nazionali di serie non inferiore alla seconda.
2. Presso ciascuna Scuola viene identificato mediante nomina del Presidente della Scuola, sentito il Consiglio di Scuola, un Coordinatore del *Programma Atleta Federiciano*, con compiti di coordinamento del programma presso la Scuola e di raccordo con il Rettore o suo delegato alle politiche di Ateneo per lo sport. La durata del mandato del Coordinatore è di tre anni.
3. L'Ateneo attribuisce i seguenti benefici agli studenti per i quali viene riconosciuto il ruolo di *studente atleta in doppia carriera*:
 - a) ove richiesto, lo *studente atleta* può beneficiare di 10 ore per ciascun semestre di tutorato dedicato o attività didattica-integrativa dedicata, svolta da tutor identificati, con la supervisione del Coordinatore del programma presso la Scuola, nell'ambito del programma di tutorato dell'Ateneo; il Coordinatore del programma presso la Scuola, sentito il Coordinatore del Corso di Studi presso cui lo studente è iscritto, individua, inoltre, un docente con compito di seguire la carriera dello studente e coordinare l'attività svolta dai tutor;
 - b) possibilità di concordare con il docente, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, delle date di recupero, nelle ipotesi che la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei sette giorni precedenti o successivi alle date di una competizione a cui lo studente è stato convocato, così come attestato dalla federazione di appartenenza, dal CONI o dal CIP;
 - c) a discrezione del docente, possibilità di sostenere l'esame con modalità comunque utili a valutare le conoscenze e le abilità acquisite, nei casi di cui al punto b), qualora sia prevista una prova scritta o pratica;
 - d) autorizzazione a periodi di recupero in caso di assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione o di un laboratorio, qualora tale assenza coincida con un evento o manifestazione federale di interesse nazionale o internazionale; Tale recupero avverrà secondo modalità da concordare con il docente;
 - e) attestazione della partecipazione nell'anno di riferimento al *Programma Atleta Federiciano*;
 - f) agli *studenti atleti* è riconosciuta una borsa di studio di importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 3 - Ammissione al Programma

1. Il bando di ammissione al *Programma* è pubblicato annualmente sul sito di Ateneo entro il 2 settembre dandone visibilità in primo piano. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica entro e non oltre il 2 novembre per l'ammissione ai benefici del ruolo di *studente atleta* per l'anno accademico in corso. Alla domanda deve essere inoltre allegata:
 - a) documentazione attestante i meriti sportivi di particolare rilievo agonistico secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1;
 - b) copia del documento d'identità.

Articolo 4 – Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande è effettuata, successivamente alla verifica amministrativa da parte degli Uffici competenti, da una Commissione - nominata dal Rettore ogni tre anni - e

composta dal Rettore o un suo delegato e dai coordinatori del *Programma Atleta Federiciano* presso ciascuna Scuola dell'Ateneo. Ai lavori della Commissione possono partecipare, con ruolo consultivo, un rappresentante del CONI Regionale ed uno del CIP Regionale.

2. La Commissione valuta la sussistenza dei criteri di ammissione degli studenti al programma di cui all'articolo 2 comma 1.
3. I lavori della Commissione devono terminare entro e non oltre trenta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1.
4. L'elenco dei candidati ammessi al *Programma* è trasmesso al Rettore per l'emanazione di un Decreto Rettorale che identifica gli *Atleti Federiciani* per l'anno accademico di riferimento.
5. Tale elenco viene utilizzato per alimentare una *Anagrafe degli Atleti Federiciani* e viene trasmesso alle Scuole per gli adempimenti conseguenziali.
6. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo.

Articolo 5 – Anagrafe degli Atleti Federiciani

1. È Istituita l'*Anagrafe degli Atleti Federiciani*.
2. L'*Atleta Federiciano* è tenuto a compilare una scheda predisposta dall'Ateneo, contenente le informazioni relative alla propria disciplina sportiva, ai meriti sportivi conseguiti e al corso di laurea a cui è iscritto.
3. L'*Anagrafe* è pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo.